



Decisione n. 4908 del 10 gennaio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 22 novembre 2021, in relazione al ricorso n. 7778, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi informativi in relazione alla illiquidità dei titoli e alla non appropriatezza degli investimenti al profilo di rischio dell'investitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 29 giugno 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 26 novembre dello stesso anno in maniera non giudicata soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver acquistato in data 16 maggio 2013, su consiglio della direttrice della filiale di riferimento, n. 130 azioni dell'intermediario resistente, per un controvalore totale di investimento di € 15.047,50. Il ricorrente sostiene che le azioni gli vennero presentate come un titolo sicuro, garantito dal patrimonio della banca e facilmente liquidabile. Tale affermazione non risultava, tuttavia, rispondente al vero, come dimostrato dai diversi ordini di vendita impartiti a partire dal 16 maggio 2016 che sono rimasti tutti ineseguiti.

Il ricorrente – che rappresenta di essere un pensionato, con titolo di studio attestante la mera istruzione primaria e privo di qualsiasi esperienza in materia finanziaria - lamenta che l'intermediario si sarebbe reso inadempiente agli obblighi cui era tenuto nella prestazione dei servizi di investimento sotto molteplici profili. In particolare, il ricorrente si duole: (i) del fatto che il resistente avrebbe omesso di dare qualsiasi informazione sulle caratteristiche dei titoli, e poi in particolare sulla loro natura illiquida; (ii) del mancato svolgimento della valutazione di adeguatezza; (iii) della mancata rilevazione della inappropriata dell'operazione, considerato che dal questionario sottoscritto il 9 settembre 2009 (peraltro non rinnovato in concomitanza dell'investimento) emergeva *«inesperienza, incompetenza, istruzione primaria, nessuna operazione di investimento mai compiuta, orizzonte dell'investimento breve, obiettivi di protezione massima (perdita tollerata nessuna), rischio dichiarato medio, titoli preferiti monetari»*.

Sulla base di quanto esposto il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia dell'operazione di investimento, con conseguente restituzione del capitale investito, ovvero, in subordine, di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni in pari misura.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente ricostruisce preliminarmente la genesi del rapporto intrattenuto con il ricorrente. Al riguardo l'intermediario osserva che il ricorrente ha sottoscritto in data 14 settembre 2009 i contratti disciplinanti il servizio di deposito di titoli a custodia e amministrazione nonché per la prestazione dei servizi di investimento, ricevendo in quella occasione anche il documento denominato “Opuscolo

Informativo” recante informazioni sui rischi generali dell’investimento. Il resistente sottolinea che il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha sottoscritto un secondo questionario il 24 gennaio 2013, diversi mesi prima dell’operazione contestata, con cui aveva aggiornato le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, nonché alla propria esperienza e conoscenza in materia.

Nel merito l’intermediario contesta quanto dedotto dal ricorrente in relazione alla prestazione del servizio di consulenza, e sostiene che l’obbligo informativo può considerarsi assolto dalla consegna dell’opuscolo informativo.

Il resistente sottolinea, altresì, che al momento dell’acquisto le proprie azioni non potevano essere qualificate come illiquide, sicché non era tenuto a rendere alcuna informazione al riguardo. A prova di tale affermazione, il resistente produce una consulenza tecnica volta a dimostrare il livello di liquidità delle azioni.

L’intermediario contesta, infine, l’assenza di danno, sostenendo che le azioni non sarebbero prive di valore e che l’illiquidità non può essere considerate di per sé come danno.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto l’opuscolo informativo sulla prestazione dei servizi di investimento - che infatti non risulta essere stato sottoscritto - la cui informativa generale, in ogni caso, non comporterebbe l’adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi sulla singola operazione contestata.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, comma 6, Regolamento ACF, senza peraltro apportare sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. In applicazione del principio della ragione più liquida deve essere esaminata innanzitutto la domanda di risarcimento del danno per inadempimento da parte dell’intermediario, al momento in cui il ricorrente ha impartito l’ordine di acquisto,

degli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle proprie azioni e sul livello di rischio dell'investimento.

Tale domanda è fondata.

2. Per assolvere l'onere della prova del corretto adempimento il resistente si è limitato a depositare la copia dell'”opuscolo informativo” consegnato al momento della stipulazione del contratto quadro. Ebbene, come il Collegio ha avuto modo più volte di precisare, tale documento non può essere considerato idoneo allo scopo di fornire al cliente una informazione tale da permettergli, in concreto, di assumere una consapevole decisione di investimento, in quanto si tratta di un documento che si «*limita a rappresentare, per categoria, le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari che potevano essere oggetto di investimento, fornisce la definizione dei rischi ipotizzabili e, quanto alle azioni, ne riporta sinteticamente i rischi, nell'ambito di un generico distinguo tra titoli di capitale e titoli di debito*», e non dunque di un documento che illustrava le caratteristiche degli strumenti in concreto oggetto dell'operazione (così, fra le molte, la decisione del 25 novembre 2020 n. 3162).

3. La domanda del ricorrente è, d'altra parte, fondata anche sotto altro e concorrente profilo.

Gli è, infatti, che – a dispetto dell'affermazione del resistente che sostiene di aver valutato l'operazione come appropriata rispetto al profilo emergente dal questionario sottoscritto dal ricorrente nel gennaio 2013 – il modulo d'ordine non indica nulla al riguardo. Orbene, costituisce costante orientamento del Collegio che al fine di dimostrare di avere effettuato correttamente la valutazione di appropriatezza, l'intermediario non può limitarsi ad affermare di avere compiuto tale valutazione con esito positivo ma deve fornire una specifica prova in tal senso, in quanto l'intero processo di investimento deve essere rigorosamente “tracciato” e il c.d. principio di “libertà di forma” non lo esonera dall'onere di registrare le operazioni di investimento, anche al fine di porsi in condizione di poter provare l'avvenuto svolgimento della relativa valutazione (cfr. tra le molte, decisioni del 19 novembre 2018 n. 1096 e del 14 aprile 2019 n. 1540).

4. Gli inadempimenti dell'intermediario sono dotati di sicura rilevanza causale. In ossequio al principio del “*più probabile che non*” si può affermare, infatti, che in

presenza di un corretto adempimento degli obblighi informativi, oltre che in presenza di un corretto svolgimento del giudizio di appropriatezza il ricorrente si sarebbe astenuto dal darvi esecuzione.

Quanto al risarcimento del danno, esso deve liquidarsi, secondo i principi elaborati dal Collegio per vicende analoghe che hanno coinvolto il resistente, in misura pari al capitale investito dal ricorrente per l'acquisto delle n. 130 azioni (divenute n. 650 a seguito del frazionamento in cinque azioni di ogni azione precedentemente detenuta disposto dal resistente il 28 agosto 2020) ancora detenute in portafoglio (pari a € 15.047,50) i dividendi netti *medio tempore* percepiti (pari a € 589.79) e la somma ad oggi realizzabile dal ricorrente tramite la vendita delle azioni sulla piattaforma Hi-Mtf (pari a € 9.230,00 conteggiando le n. 650 azioni al prezzo di unitario di € 14,20, ultimo prezzo disponibile alla data della decisione).

In conclusione, il risarcimento deve essere liquidato nella misura di € 5.227,71, a cui deve aggiungersi la somma di € 308,43, a titolo di risarcimento del danno.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 5.536,14 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi